DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 29/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1763]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1930 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1931 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1932 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1933 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1935 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1937 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ([8]).

(9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'acido citrico come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 ([9]).

(10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1943 della Commissione, del 4 novembre 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione ([10]).

(11) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 della Commissione, del 4 novembre 2016, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]).

([1]) GU L 299 del 5.11.2016, pag. 26.
([2]) GU L 299 del 5.11.2016, pag. 29.
([3]) GU L 299 del 5.11.2016, pag. 33.
([4]) GU L 299 del 5.11.2016, pag. 36.
([5]) GU L 299 del 5.11.2016, pag. 39.
([6]) GU L 299 del 5.11.2016, pag. 42.
([7]) GU L 299 del 5.11.2016, pag. 45.
([8]) GU L 299 del 5.11.2016, pag. 51.
([9]) GU L 299 del 5.11.2016, pag. 54.
([10]) GU L 299 del 5.11.2016, pag. 90.
([11]) GU L 300 dell'8.11.2016, pag. 14.